

## Le pensioni si adeguano entro 5 anni

AZIENDA SCUOLA

Di Nicola Mondelli

### **inpdap**

A quasi trentasette anni dall'entrata in vigore del dpr n. 1093/73, che aveva approvato il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello stato, l'art. 20 del decreto, nonostante la sua chiarezza, continua ad essere oggetto di richieste di chiarimenti sia da parte dei lavoratori interessati che delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo dispone che il diritto del lavoratore, iscritto all'Inpdap o dei suoi aventi causa, alla liquidazione o riliquidazione della buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è sorto e, cioè, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sui tempi di prescrizione della riliquidazione, nei casi di adeguamento retributivo spettante in attività di servizio ma corrisposto successivamente alla sua cessazione, oggetto delle più recenti richieste di chiarimenti, è dovuto intervenire nuovamente l'istituto presieduto da Paolo Crescimbeni che, con la nota operativa n. 16 del 29 aprile 2010, ha ricordato che in tali casi il diritto alla riliquidazione non si prescrive nei termini indicati dall'art. 20 ma nel termine di dieci anni.

La giurisprudenza prevalente, si legge tra l'altro nella nota, afferma infatti che il pagamento di un credito vantato dall'ex iscritto, presupponendo l'emanazione di un atto formale di accertamento e di valutazione della posizione giuridica del medesimo iscritto, comporta la prescrizione decennale del diritto e non quella quinquennale.

Tra le principali cause che possono dare origine ad un adeguamento retributivo spettante in attività di servizio vanno ricordate una nuova ricostruzione di carriera, l'applicazione con effetto retroattivo di norme contrattuali in vigore in attività di servizio, il riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto di sentenze sia del giudice del lavoro che di quello amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa, si legge ancora nella nota, ha altresì affermato che la prescrizione quinquennale del diritto continua invece a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nel caso in cui l'adeguamento retributivo derivi da norme entrate in vigore successivamente alla data di cessazione dal servizio.